

N. 03454/2015REG.PROV.COLL.  
N. 01593/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2013, proposto dalla s.r.l. Autolinee Dover di Veccaro Cosimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Didonna, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Arbia in Roma, circonvallazione Clodia, n. 80;

***contro***

La s.r.l. Paolo Scoppio e Figlio Autolinee, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

***nei confronti di***

Il Comune di Bari;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, Sez. I n. 92/2013, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Paolo Scoppio e Figlio Autolinee;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato Francesco Baldassarre, su delega dell'avvocato Michele Didonna, e l'avvocato Andrea Manzi,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe, la società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR per la Puglia, Sede di Bari, n. 92 del 2013.

Nel corso del giudizio, con l'atto di data 27 maggio 2013, il Comune di Bari ha revocato il proprio precedente atto di data 23 aprile 2012, nella parte in cui questo aveva accertato una grave negligenza e un inadempimento ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.

La società appellante ha conseguentemente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del secondo grado del giudizio.

La Sezione prende atto di tale dichiarazione e dichiara l'estinzione del giudizio di secondo grado, per sopravvenuta carenza di interesse.

### P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara improcedibile l'appello n. 1593 del 2013, con la conseguente estinzione del giudizio.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)